

Una risoluzione delle Entrate per le imprese che possono adeguare le esistenze iniziali

Magazzino, rottamazione al via

Licenziati i codici tributo (da indicare nelle deleghe F24)

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Licenziati i codici tributo, da indicare nelle deleghe F24, per aderire alla rottamazione del magazzino. Nel caso dell'eliminazione di esistenze iniziali di quantità o di valori superiori a quelli effettivi è necessario procedere con il versamento dell'Iva e con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires e dell'Irap.

Con la risoluzione 30/E/2024 di ieri, l'Agenzia delle entrate ha indicato i codici tributo per le imprese che, non adottando i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono procedere, relativamente al periodo di imposta in corso al 30/09/2023 all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, di cui all'articolo 92 del dpr 917/1986. Il comma 80 dell'art. 1 della legge 213/2023 prevede che, in caso di eliminazione di valori,

deve essere corrisposto il pagamento dell'Iva e di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), dell'imposta sul reddito delle società (Ires) e dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap) pari al 18%.

Il successivo comma 81 prevede, in caso di iscrizione di valori, il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive, alle condizioni ivi indicate. Inoltre, ai sensi del comma 82 dell'art. 1 della legge 213/2023, l'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 (RED-DITI 2024 e IRAP 2024) mentre le imposte dovute devono essere versate in due rate di pari importo, di cui la prima, entro il termine previsto per il versamen-

to a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta in corso al 30/09/2023 e la seconda, entro il termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto delle imposte sui redditi relativa al periodo d'imposta 2024.

Il comma 84 dispone, infine, che ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione delle imposte dovute, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Quindi, al fine di consentire il versamento, tramite modello di delega F24, delle somme indicate, sono stati istituiti i codici tributo elencati nella risoluzione. Nella compilazione della delega, i detti codici tributo devono essere indicati nella sezione "Erario", in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati", con l'indicazione nel campo "Anno di riferimento" e il numero delle rate.

© Riproduzione riservata

Giustizia telematica in tilt, bloccati i portali web

Giustizia telematica italiana in tilt. Ieri mattina, infatti, è andato in crash il sistema Infocert, paralizzando l'attività di avvocati e operatori della giustizia. In merito è arrivata anche una nota sul portale dei servizi telematici del ministero della giustizia: «Si comunica che, dalle ore 7:30 del giorno 17 giugno 2024, in seguito a forti rallentamenti del servizio Pec ministeriale, fornito da Infocert, alcuni servizi potrebbero non essere pienamente funzionanti o raggiungibili e potrebbero non pervenire le ricevute di consegna e le ricevute di esto dei controlli. Sono coinvolti tutti i servizi Pec del dominio giustiziacert.it. Il portale ha riportato anche alcuni esempi di servizi non raggiungibili «da considerarsi non esaustivo»; tra questi l'invio di messaggi Pec e ricevu- ta di consegna relativa alle caselle Pec di ufficio e personali; l'invio di messaggi Pec e ricevu- ta di consegna relativa ai depositi telematici da parte di soggetti esterni nell'ambito del processo civile telematico; l'invio dell'offerta per partecipazione ad asta e ricevu- ta di consegna relativa e l'invio di notificazioni e comunicazioni telematiche da parte degli uffici giudiziari e degli Unep, in ambito civile, penale e amministrativo.

I problemi sono continuati per tutta la giornata, visto che nel tardo pomeriggio il sistema era tornato funzionante, ma molto rallentato rispetto al solito.

© Riproduzione riservata

Affitti brevi, da settembre il Cin diventa obbligatorio

Affitti brevi, dal primo settembre il codice identificativo nazionale (CIN) diventa obbligatorio. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.138 del 14-06-2024, l'avviso di pubblicazione da parte del Ministero del Turismo del decreto che istituisce la Banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili in locazione breve e per finalità turistica (BDSR).

Il decreto del Ministro del Turismo del 6 giugno 2024 disciplina le modalità di interoperabilità tra la banca dati nazionale delle strutture ricettive e degli immobili destinati a locazione breve o per finalità turistiche e le banche dati regionali e delle province autonome, al fine di definire a livello nazionale una procedura unica di assegnazione del Codice Identificativo Nazionale e di contrastare forme irregolari di ospitalità.

La fase di avvio sperimentale in Puglia e in Veneto consente ai cittadini di adeguarsi fin da ora agli obblighi correlati al CIN previsti dall'apposita disciplina, riportata all'art. 13-ter del decreto-legge n.145/2023, il cosiddetto Decreto Anticipi. Le disposizioni contenute nel decreto-legge, in ogni caso, saranno applicabili solo dopo 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso attestante l'entrata in funzione della BDSR su scala nazionale.

Una volta ottenuto il CIN, i proprietari devono esporlo visibilmente all'esterno della struttura e includerlo in tutti gli annunci pubblicitari, sia online che offline. Chi non lo farà, rischierà sanzioni fino a 8.000 euro per chi loca un appartamento senza CIN e fino a 5.000 euro per chi non lo inserisce negli annunci. Questo requisito si estende anche agli intermediari immobiliari e ai gestori di portali di prenotazione, che sono obbligati a mostrare il CIN negli annunci delle proprietà. Inoltre, le unità immobiliari devono essere conformi a specifici requisiti di sicurezza. Devono essere dotate di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e monossido di carbonio, nonché di estintori portatili, che devono essere posizionati in luoghi accessibili e visibili.

Matteo Rizzi

© Riproduzione riservata

Solidarietà dopo mobilità, no a estorsione del datore

Stop all'estorsione contestata al datore che avrebbe costretto i dipendenti a firmare il contratto di solidarietà per fruire della cassa integrazione straordinaria sotto la minaccia del licenziamento, costringendoli poi a lavorare per il monte ore normale e non ridotto. L'accordo risulta stipulato dopo che l'azienda ha aperto la procedura di mobilità per estromettere un numero cospicuo di lavoratori e nasce per iniziativa dei sindacati, che poi l'hanno sottoscritto: è contraddittoria, dunque, la motivazione per cui sarebbe stata una scelta del datore far sottoscrivere ai dipendenti il contratto, che pure serve a evitare i licenziamenti. Prescritta ormai l'indebita prescrizione Cigs, il vantaggio per le ore lavorate sopra lo standard fissato integra un inadempimento civilistico. Così la Corte di cassazione penale, sez. seconda, nella sentenza n. 23893 del 14/06/2024. Accolto il ricorso dell'imputato contro la decisione della Corte d'appello che conferma la condanna per estorsione. È sotto la minaccia del licenziamento, secondo i pm, che i lavoratori sarebbero stati indotti a firmare il contratto di solidarietà che riduce la prestazione dei dipendenti ma assicura comunque al datore i benefici della cassa integrazione straordinaria. Ma l'accordo con i sindacati sulla solidarietà risulta sottoscritto dopo che è stata aperta la procedura di mobilità, durante la quale il datore non può licenziare per espressa previsione dell'articolo 4 della legge 23/04/1991, n. 223. I licenziamenti già sarebbero scattati all'esito della mobilità, mentre il contratto di solidarietà ha natura conservativa: serve a evitare i provvedimenti espulsivi e a chiudere la mobilità grazie al sacrificio richiesto ai lavoratori con la riduzione dell'orario di servizio e dunque della retribuzione. La solidarietà in azienda interessa 112 dipendenti su 132 e soltanto 25, a distanza di tre anni, lamentano «condotte costrittive» da parte dell'azienda. Senza la preventiva minaccia del licenziamento, la richiesta di lavorare per un monte ore maggiore potrebbe essere frutto di una decisione autonoma successiva. È irrevocabile, invece, la responsabilità della responsabilità civile verso l'Inps per indebita percezione di Cigs.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata

BREVI

La sentenza 2615/2024 del Tribunale di Roma ha confermato la validità dell'accertamento ispettivo della Fondazione Enasarco, l'ente previdenziale degli agenti di commercio, stabilendo che gli influencer possono essere considerati agenti di commercio a fronte di specifici presupposti. Tra questi, la promozione stabile e continua dei prodotti di un brand, al pari di un agente di commercio. Lo si legge in una nota diffusa da Agenti FNAARC, la Federazione degli agenti e rappresentanti di commercio aderente a Confcommercio.

«I dati Istat sul commercio al dettaglio nel mese di aprile riflettono una situazione di mercato che dall'inizio del 2024 ha già subito andamenti altalenanti, nonostante la discesa dell'inflazione in aprile al +0,8% abbia influito sul carrello della spesa e diminuito l'ansia nelle famiglie italiane. Restiamo fiduciosi che il proseguo dell'anno possa confermare le previsioni di una crescita moderata per il 2024 intorno all'1%»: così Mario Resca, presidente Confimprese sui dati Istat diffusi ieri.

© Riproduzione riservata